

**TRIBUNALE DI PADOVA****SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati,

dott. CATERINA SANTINELLO

dott. MARIA ANTONIA MAIOLINO

dott. MANUELA ELBURGO

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto dalla società RICAMBI AUTOTRENO S.R.L. in liquidazione in data 23.12.2013;

vista l'istanza ex art. 161, comma VII, L.F. depositata dalla società ricorrente il 21.2.14, avente ad oggetto la richiesta autorizzazione alla stipula del contratto di locazione commerciale allegato in bozza, all'adempimento delle obbligazioni conseguenti, nonché a sostenere le spese necessarie per provvedere al trasloco del magazzino dal luogo in cui attualmente si trova;

visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale;

ritenuto che la stipula del contratto di locazione commerciale costituisca atto di straordinaria amministrazione soggetto quindi ad autorizzazione ex art. 161, comma VII, L.F.;

considerato per contro che il sostenimento delle spese necessarie al trasloco del magazzino, così come il pagamento dei canoni dovuti secondo le pattuizioni del contratto, una volta autorizzato, configurino atti di ordinaria amministrazione;

considerato in particolare che non rientra nei poteri del Tribunale imporre vincoli alla utilizzazione delle somme disponibili nel conto corrente della società, ferma la responsabilità di quest'ultima in ordine alla destinazione data alle stesse;

ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge in relazione alla stipula del contratto di locazione commerciale ed in particolare la convenienza per la procedura e l'urgenza nel provvedere per in motivi evidenziati nell'istanza;



ritenuto peraltro che, in conformità del resto a quella che è la prassi commerciale, la clausola di cui al punto 6), secondo capoverso, della bozza del contratto di locazione commerciale allegata sub doc. 7 andrà modificata sostituendo all'inciso "riconosciute dalla locatrice", le parole "verificate ed accertate in contraddittorio tra le parti";

ritenuto che in questi termini la stipula del contratto può essere autorizzata;

P.Q.M.

autorizza la società Ricambi Autotreno s.r.l. in liquidazione alla stipula con Barolo Raffaella del contratto di locazione commerciale di cui alla bozza allegata previa modifica della clausola n.6, secondo capoverso, nei termini di cui in motivazione;

dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori istanze in atti.

Si comunichi

Padova, 24.2.14

Il Presidente



DEPOSITATO IN
CANCELLERIA L. 26/2/14


